

NUOVE NORME ANTICORRUZIONE:
IL FALSO IN BILANCIO
ED I PRINCIPALI DELITTI
CONTRO LA P.A.

di Edizioni AD MAIORA

Indice degli argomenti

1. [Falso in bilancio e sanzioni amministrative, ex L. 69/2015](#)

2. [I principali delitti contro la P.A.](#)
 - 2.1. [Il delitto di peculato, ex artt. 314, 316, c.p., e le varie fattispecie](#)
 - 2.2. [Il peculato d'uso: si pronuncia la Cassazione a Sezioni Unite](#)
 - 2.3. [La corruzione propria, ex art. 319 c.p., e la corruzione impropria, ex art. 318 c.p.](#)
 - 2.4. [L'induzione indebita, ex art. 319-quater c.p.](#)
 - 2.5. [La corruzione in atti giudiziari, ex art. 319-ter c.p.](#)
 - 2.6. [Il reato di corruzione in atti giudiziari secondo la giurisprudenza penale](#)
 - 2.7. [Reato di corruzione e reato di concussione \(ex art. 317 c.p.\) a confronto: interviene la Cassazione a Sezioni Unite penali](#)

1. Falso in bilancio e sanzioni amministrative, ex L. 69/2015

[\(Torna all'indice\)](#)

E' stata pubblicata la **Legge 27 maggio 2015, n. 69**, recante: "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015¹.

Il nuovo provvedimento normativo, composto di 12 articoli, si suddivide in due parti: la prima riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione (Capo I, artt. da 1 a 8)²; la seconda parte ha ad oggetto i delitti di false comunicazioni sociali (Capo II, artt. da 9 a 12)³, tra i quali s'inscrive il reato di falso in bilancio.

Con riferimento alla seconda parte della L. 69/2015, la novità principale è rappresentata dal fatto che **il reato di falso in bilancio** torna ad essere un reato **contestabile a tutte le società**, non solo a quelle quotate in borsa.

La novella sostituisce **gli articoli 2621 e 2622 del codice civile**. In particolare, l'articolo 9 dispone la sostituzione dell'art. 2621 c.c., rubricato: "False comunicazioni sociali". La novella prevede che: "Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Ai sensi dell'art.11, L. 69/2015, l'art. 2622 c.c. è sostituito come segue: "False comunicazioni sociali delle società quotate". In particolare, ai sensi del nuovo articolo 262 c.c., "Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in

¹ Entrata in vigore del provvedimento: 14 giugno 2015.

² Il Capo I, che si estende dagli artt. 1-8, è rubricato: "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190"; *infra*, § 2 ss.

³ Capo II: "Disposizioni penali in materia di società e consorzi".

errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

La novella introduce, inoltre, **due nuovi articoli**: l'art. 2621-*bis*, rubricato: “Fatti di lieve entità” e l'art. 2621-*ter*, sulla “Non punibilità per particolare tenuità”⁴.

Per le società quotate la reclusione passa da 3 a 8 anni (non più fra i 6 mesi e i 3 anni), mentre per le società non quotate va da 1 a 5 anni (oggi la pena e' l'arresto fino a due anni).

La L. 69/2015 **apporta modifiche importanti anche all'art. 25-*ter*, sui Reati societari**, del D. Lgs. n. 231/2001⁵, in particolare in riferimento alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari⁶. **Sono inasprite le sanzioni amministrative a carico delle società**:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dalla nuova versione dell'art. 2621 c.c.: sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (in precedenza era da cento a centocinquanta quote);
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dal nuovo art. 2621-*bis* c.c.: sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (in precedenza non previsto);
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dalla novella di cui all'art. 2622 c.c.: sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (in precedenza era previsto da centocinquanta e trecentotrenta quote).

Un inasprimento di pena è previsto **anche per i reati contro la P.A.**, in particolare per:

- il peculato⁷, da 4 anni a 10 anni e 6 mesi;

⁴ Art. 10, L. 69/2015, disciplina l'introduzione degli articoli 2621-*bis* e 2621-*ter* del codice civile. 1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti: “Art. 2621-*bis*. Fatti di lieve entità. - Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-*ter*: “Non punibilita' per particolare tenuita'). - Ai fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato alla societa', ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis*”.

⁵ (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

⁶ L'art. 12, L. 69/2015, disciplina le “Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”.

⁷ *Infra*, § § 2.1., 2.2.

- la corruzione propria⁸, da 6 a 10 anni;
- la corruzione impropria⁹, da 1 a 6 anni;
- l'induzione indebita¹⁰, da 6 anni a 10 anni e 6 mesi;
- la corruzione in atti giudiziari¹¹, da 6 a 12 anni, elevabili fino a 20 nei casi più gravi.

Uno sconto di pena, compreso tra un terzo e due terzi, è invece previsto per il ravvedimento operoso, ovvero per chi si adoperi efficacemente per evitare ulteriori conseguenze del delitto, assicurare le prove o individuare i colpevoli oppure, ancora, collabori per il sequestro delle somme trasferite illecitamente.

Infine, sono disposte pene più gravi anche per **i reati di mafia**, con la reclusione da 10 a 15 anni per chi partecipa ad un'associazione mafiosa e da 12 a 18 anni per chi si occupa dell'organizzazione o della direzione¹².

⁸ *Infra*, § 2.3.

⁹ *Infra*, § 2.3.

¹⁰ *Infra*, § 2.4.

¹¹ *Infra*, § § 2.5, 2.6.

¹² Art. 12, L. 69/2015.

2. I principali delitti contro la P.A.

[\(Torna all'indice\)](#)

2.1. Il delitto di peculato, ex artt. 314, 316, c.p., e le varie fattispecie

[\(Torna all'indice\)](#)

Il delitto di peculato¹³ è normato dagli artt. 314 e 316 c.p.

Ai sensi dell'art. 314 c.p., si configura quando “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”¹⁴.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015, il delitto di peculato è oggi punito con la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi¹⁵.

Già presente nel codice penale del 1889, c.d. “codice Zanardelli”¹⁶, fu la versione del codice del 1930 a prevedere la disciplina di cui agli artt. 314 e 316, che aggiungeva, rispetto alla

¹³ La parola “peculato” deriva dal latino *peculatus*, termine legato alla parola *pecunia(m)* ovvero denaro che, a sua volta, deriva da *pecus* (bestiame, pecora). Dunque, il reato di peculato veniva identificato in origine con il furto o la sottrazione di bestiame. A seguire, la *Lex Iulia*, promulgata da Giulio Cesare, disciplina il peculato come l'appropriazione illecita di denaro pubblico, determinando le relative sanzioni e ammende in caso di violazione della normativa. Da allora in poi, il reato è stato considerato, infatti, *crimen publicum*.

¹⁴ La norma in esame infatti ha assunto tale configurazione con la l. 26 aprile 1990, n. 86, che ha riunito in un'unica fattispecie le vecchie figure di peculato e di malversazione a danno di privati. Il peculato, infatti, in origine puniva il soggetto pubblico che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o altra cosa mobile, appartenente alla P.A., se ne appropriava o la distraeva a profitto proprio o altrui, mentre la malversazione, tipizzata all'art. 315, ormai abrogata, puniva la medesima condotta, però avente ad oggetto denaro o qualsiasi cosa non appartenente alla P.A.

Si ricordi che si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati. Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa. Per possesso la dottrina è concorde nel **non** considerarlo alla stregua del possesso civile, ma nel ritenerlo quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto, adottando quindi un concetto più ampio. L'affiancamento poi della disponibilità chiarisce che anche la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame. Entrambi poi devono trovare la loro ragione nell'**ufficio** o il **servizio** svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita, che non richiede tale requisito.

Il secondo comma disciplina la figura del **peculato d'uso**, introdotto dalla l. 26 aprile 1990, n. 86, che si caratterizza appunto per la temporaneità dell'uso e per l'immediata restituzione della cosa. Viene quindi a non applicarsi in questo caso l'attenuante delle restituzioni di cui all'art. 62, n. 6.

¹⁵ *Supra*, § 1.

¹⁶ L'art. 168 del codice disciplinava il peculato del pubblico ufficiale, che sottraeva o distraeva denaro o altra cosa mobile di cui avesse, per ragioni del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione o la custodia.

precedente legislazione, la figura dell'incaricato di un pubblico servizio¹⁷, accanto a quella già prevista del pubblico, ai soggetti attivi del delitto di peculato¹⁸.

Il peculato è un **reato proprio**: ai sensi dell'art. 314 c.p., può essere commesso da un **soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio**. Ai fini della configurazione del reato, secondo la giurisprudenza di legittimità, per pubblico ufficiale deve intendersi sia:

- colui che, tramite la sua attività **concorre a formare quella della P.A.**;
- colui che è chiamato a svolgere **attività aventi carattere accessorio o sussidiario** ai fini istituzionali, in altri termini "chi partecipa al procedimento amministrativo, con funzioni, propedeutiche o accessorie, aventi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, poiché, anche in tal caso, attraverso l'attività stessa, si verifica una partecipazione alla formazione della volontà dell'amministrazione pubblica"¹⁹.

Nella nuova formulazione dell'art. 314 c.p., a seguito della L. 86/1990²⁰, il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile), da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la *res* altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione, **c.d. "reato istantaneo"**²¹.

L'elemento oggettivo del reato non esige più, come in passato, che il denaro o la cosa mobile oggetto del reato debbano appartenere alla P.A. ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.

¹⁷ Disciplinato dall'art. 358 c.p., di cui al titolo I, Libro II, c.p., che prevede quanto segue: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". La disposizione in esame è stata oggetto di modifiche sostanziali da parte della Legge 26 aprile 1990, n. 86, che ha abolito la definizione relativa all'impiegato, bastata sul profilo soggettivo dell'incardinamento del soggetto nella P.A., privilegiando quindi una concezione oggettiva che attribuisce rilevanza al dato obiettivo dell'esercizio di una pubblica funzione ed ha puntato tutto sulla pubblica funzione, legislativa, giudiziale ed amministrativa.

¹⁸ La disciplina del peculato è stata oggetto di riforma innanzitutto della L. 86/1990, recante: "Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", che ha: eliminato la modalità "distruttiva" della realizzazione della condotta, rendendo punibile solo l'appropriazione del denaro o di altre cose mobili altrui; abrogato l'art. 315 c.p. con il consequenziale assorbimento della "malversazione a danno di privati" nella sfera di rilevanza di cui all'art. 314 c.p., il c.d. "peculato d'uso". Successivamente, la disciplina del delitto di peculato è stata modificata dalla l. n. 97/2001 e dall'art. 1 della l. n. 190/2012 che ha elevato la pena edittale da quattro a dieci anni.

¹⁹ Cass. Pen., sentenza n. 39351/2010.

²⁰ Ai sensi dell'art. 1, Legge 26 aprile 1990, n. 86, "Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", l'art. 314 c.p. è così sostituito: "In ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. L'art. 2 della stessa legge sostituisce l'art. 316 c.p. con la versione che segue: "[...] Un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

²¹ Nel reato di peculato *ex* art. 314, co. 1, c.p., il dolo è generico e consiste nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione; al contrario, è specifico nel peculato d'uso, di cui al co. 2, poiché in tale fattispecie, il soggetto agente si appropria del bene allo scopo di farne un uso momentaneo.

E' possibile distinguere tra le seguenti ulteriori fattispecie del delitto in commento:

- il **peculato d'uso**: è disciplinato dal secondo comma dell'art. 314 c.p., “quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”²²;
- il **peculato di vuoto cassa**, in caso di **appropriazione del denaro da parte di colui che, in ragione del suo ufficio, è tenuto a custodirlo**. Il reato si intende consumato sia successivamente al decorso del termine per la consegna che in pendenza dello stesso, quando la scadenza dilazionata di rendiconto non autorizza comunque a disporre del denaro²³.
- il **peculato mediante profitto dell'errore altrui**: contemplato dall'art. 316 c.p., si configura quando “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”²⁴. A seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015, il delitto di peculato è oggi punito con la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi²⁵.

Come dispone tassativamente l'art. 316 c.p., la condotta criminosa consiste, alternativamente:

- **nella ricezione**, quindi nell'accettazione passiva di un *quid* offerto da un terzo;
- **nella ritenzione** per sé o per un terzo, quindi nel mantenimento del bene presso il soggetto agente, consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento. Affinché si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi, nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale, è sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

²² Giova sottolineare che il peculato d'uso non costituisce un'attenuante del reato di cui al primo comma dell'art. 314 c.p., bensì **un'autonoma figura delittuosa**, la quale, per la sua configurazione, non richiede che il bene fuoriesca dalla sfera di disponibilità del proprietario essendo sufficiente che il soggetto agente si comporti nei confronti del bene stesso, *uti dominus*, realizzando fini estranei agli interessi del proprietario (Cass. Pen. N. 788/2000).

²³ (Cass. Pen. 30.10.2006).

²⁴ A differenza della fattispecie carattere generale del peculato, l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica. Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.

A differenza del peculato di cui all'art. 314 non è richiesto il requisito del preesistente possesso e la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire.

²⁵ *Supra*, § 1.

2.2. Il peculato d'uso: si pronuncia la Cassazione a Sezioni Unite

[\(Torna all'indice\)](#)

Con sentenza n. 19054 del 2 maggio 2013, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla *quaestio* “se l'utilizzo per fini personali di utenza telefonica assegnata per ragioni d'ufficio integri o meno l'appropriazione richiesta per la **configurazione del delitto di peculato** ex art. 314, co.1, c.p.”, integrando una condotta distrattiva o fraudolenta rispettivamente inquadrabile nel delitto di abuso di ufficio o in quello di truffa aggravata a danno dello Stato.

In primo luogo, i Giudici ermellini puntualizzano la portata e la natura del peculato d'uso, precisando che la *ratio* dell'introduzione della fattispecie è stata proprio quella di impedire, con una repressione di tipo penale, il grave fenomeno dell'utilizzo improprio dei beni della Pubblica Amministrazione. Affermano, dunque, i giudici di legittimità il principio di diritto secondo cui “la condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alle funzionalità dell'ufficio, è suscettibile nel delitto di peculato d'uso di cui all'art. 314, co. 2, c.p.”.

Inoltre, si legge nella sentenza, “non può non rilevarsi che il raggiungimento della soglia della rilevanza penale presuppone comunque l'offensività del fatto, che, nel caso del peculato d'uso, si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della P.A. o di terzi [...] con una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio: eventualità quest'ultima che potrà, ad esempio, assumere autonomo determinante rilievo nelle situazioni regolate da contratto c.d. ‘tutto incluso’”.

Con orientamento giurisprudenziale successivo, la Cassazione ha ribaltato la precedente pronuncia, la n. 19054 del 2 maggio 2013. Nella sentenza 10 novembre 2014, n. 46282, la Cassazione a Sezioni Unite torna a pronunciarsi sul delitto di peculato d'uso, ex art. 314 c.p., co. 2, precisando che il pubblico ufficiale commette delitti di peculato d'uso solo se l'utilizzo del telefono dell'ufficio a fini personali produce un danno economico significativo all'amministrazione pubblica: “L'uso del telefono deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative”. Al proposito, la Cassazione richiama una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui l'utilizzo del telefono d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio per fini personali e al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche legittime autorizzazioni può integrare il reato di peculato d'uso solo “se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative”²⁶.

Come spiegano i Giudici ermellini, perché si possa considerare raggiunta la cosiddetta “**soglia di rilevanza penale**”, occorre prendere in considerazione l'offensività del fatto che nelle ipotesi di peculato d'uso si realizza **solo in caso di produzione di un apprezzabile danno**.

²⁶ Cass. SS. UU., n. 19054/2013.

2.3. La corruzione propria, *ex art. 319 c.p.*, e la corruzione impropria, *ex art. 318 c.p.* [\(Torna all'indice\)](#)

La fattispecie del reato di corruzione propria è disciplinata dall'art. 319 c.p., rubricato: "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" e si realizza quando: "Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni"²⁷.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015, sussiste un inasprimento della pena e la reclusione è ora prevista da 6 a 10 anni, con un trattamento sanzionatorio più grave rispetto alla versione di cui alla L. 190/2012²⁸.

In questo caso, sia il pubblico funzionario sia il privato corruttore vengono puniti per essersi accordati, dietro dazione o promessa di quest'ultima, **per l'omissione o per il ritardo di un atto conforme ai doveri d'ufficio**, o per compiere o per aver compiuto un atto illegittimo, non conforme ai doveri d'ufficio.

In dottrina, questa fattispecie di corruzione è definita "corruzione propria", ed anche qui si distingue tra "corruzione propria antecedente" e "corruzione propria susseguente"²⁹. Questa corruzione è dunque commessa nel caso di omissione o ritardo nel compimento di un atto dovuto o nel compimento di un atto non conforme ai compiti d'ufficio e dunque illegittimo. L'atto può essere illegittimo, in quanto contrario alla legge o alle norme interne che regolano i compiti dell'ufficio a cui appartiene il funzionario.

Il reato di corruzione impropria è disciplinato dall'articolo 318 c.p., "Corruzione per un atto d'ufficio"; si realizza quando: "Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"³⁰.

²⁷ La **corruzione propria**, che può essere commessa anche dall'incaricato di pubblico servizio. Si tratta quindi di reato proprio che però prevede *ex art. 321* anche la punibilità del concorrente necessario *extraneus*, ovvero il privato che dà o promette il denaro o altra utilità. L'atto deve essere contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, istruzioni o ordini legittimamente impartiti, quindi viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare. In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 - *quater* ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.

²⁸ L'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, ha aumentato il trattamento sanzionatorio previsto per tale fattispecie, che prima era contenuto tra i limiti edittali di tre e cinque anni.

²⁹ Il dolo nella "corruzione propria antecedente" consiste nell'obbiettivo/fine di omettere o ritardare un atto dovuto, ovvero nel compiere un atto non conforme all'ufficio e ai suoi compiti. Nella "corruzione propria susseguente" il dolo è invece "generico": questo delitto di "corruzione propria" è a concorso necessario, quindi sono sempre puniti sia il corrotto che il corruttore.

³⁰ La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera dell'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, che ne ha mutato profondamente il testo nonché la rubrica. Prima infatti l'articolo in esame rubricava "Corruzione per un atto d'ufficio" e prevedeva che "il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno." Si tratta di un reato proprio,

A seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015, sussiste un inasprimento della pena e la reclusione è ora prevista da 1 a 6 anni.

Diversamente dalla fattispecie precedente, in questo caso si punisce il pubblico ufficiale, il quale, nel compimento di un atto **conforme** alle funzioni del suo "ufficio", riceve per sé o per terzi danaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa. In tal caso, il pubblico funzionario è punito con la pena della reclusione da 1 a 6 anni³¹.

Ai fini della punibilità è sufficiente che l'atto appartenesse alla competenza dell'ufficio nel quale il funzionario lavora.

Dell'atto di corruzione viene punito anche il privato corruttore, salvo che la dazione o la promessa di dazione non avvengano dopo che l'atto sia stato compiuto da parte del funzionario (c.d. corruzione impropria susseguente), perché in tal caso è punito solo quest'ultimo³².

Nel delitto in esame è ammesso anche il "tentativo" di atto non conforme, il quale può ad esempio essere ravvisato in un inizio di accordo tra le parti, nel caso in cui da ciò non segua la comune accettazione dell'illecita dazione³³.

La dazione o la promessa della dazione può essere precedente al compimento dell'atto, ovvero susseguente. In dottrina si parla nel primo caso di "corruzione impropria antecedente", e nel secondo caso di "corruzione impropria susseguente".

La differenza tra corruzione propria ed impropria si sostanzia nel fatto che il pubblico ufficiale, nel primo caso "ponga in essere atti contrari ai doveri d'ufficio", mentre nel secondo "compie atti dovuti ma ritardandone, dietro compenso, l'esecuzione per avvantaggiare un terzo".

punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'art. 320 parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato. La riforma del 2012 ha eliminato il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, permettendo così di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità è correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto. Oggi quindi viene criminalizzata anche la corruzione impropria attiva. L'espressione "**esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri**" rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative, quindi si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Dunque, sono compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione. Si tratta di un reato di mera condotta che si perfeziona alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa, condotta che viene quindi integrata attraverso un **accordo** (*pactum sceleris*) fra il corrotto ed il corruttore, ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o altra utilità. Di conseguenza, la retribuzione deve essere indebita, cioè priva di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento *pactum sceleris*. Con la riforma del 2012 è sparito il precedente riferimento alla "retribuzione" che presupponeva che tra le parti del alla dazione o alla promessa dell'utilità doveva necessariamente corrispondere una controprestazione rappresentata dall'atto, determinato o determinabile, da parte del soggetto qualificato.

³¹ Si noti che in questa fattispecie il pubblico funzionario compie un atto "conforme" ai doveri e compiti del suo ufficio, e tuttavia la sanzione penale opera lo stesso, in quanto per legge il pubblico funzionario non può essere pagato e retribuito dai privati per l'esercizio delle sue funzioni pubbliche. Qui dunque l'atto è legittimo, magari anche corretto, magari anche dovuto; ciò che è illegittimo è la dazione e la promessa, posto che non vi è alcuna legge che consenta la retribuzione del funzionario da parte del privato per il compimento di un atto.

³² Nel delitto *ex* articolo 318 c.p., la dazione di un regalo di piccolo valore può escludere la punibilità sia del funzionario che del privato. Nel delitto di corruzione c.d. propria, invece, la piccola regalia non esclude l'integrazione della corruzione e dunque l'applicazione della pena.

³³ Il dolo qui è "generico" e consiste nella consapevolezza della dazione illecita, non dovuta per un atto conforme all'ufficio.

2.4. L'induzione indebita, ex art. 319-*quater* c.p.

[\(Torna all'indice\)](#)

La L. 190/12³⁴ ha introdotto l'art. 319-*quater* c.p., rubricato "Indebita induzione a dare o promettere utilità", prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni"³⁵.

L'introduzione di tale fattispecie all'interno del sistema penale ha determinato un nuovo assetto della disciplina in materia. Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 c.p., ha infatti subito un restringimento della propria area operativa, essendo ora limitato al solo fatto del pubblico ufficiale (e non più anche dell'incaricato di pubblico servizio), che costringa il privato all'illecita dazione o promessa di denaro o altra utilità³⁶.

Restano pertanto escluse le ipotesi di mera induzione, confluite ad oggi all'interno della nuova e meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 319-*quater* c.p. In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che per costrizione deve intendersi qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante³⁷. Secondo i giudici di legittimità, la condotta costringitiva deve cioè minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa³⁸.

Dal nuovo assetto normativo deriva quanto segue: se a porre in essere la condotta costringitiva sia il pubblico ufficiale, sarà integrato il delitto di concussione *ex art.* 317 c.p. Laddove invece soggetto attivo della medesima condotta sia un incaricato di pubblico servizio, si configurerà un'ipotesi di estorsione aggravata *ex artt.* 629, 61 n. 9 c.p.. Diversamente, qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione

³⁴ L. 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2012.

³⁵ La clausola di salvezza mira a ribadire, per i casi di costrizione, la prevalenza dell'art. 317 per il pubblico ufficiale e dell'art. 629 per l'incaricato di un pubblico servizio, non essendoci ulteriori incriminazioni fondate sull'induzione a dare o promettere utilità. Rispetto alla concussione di cui all'art. 317, soggetto attivo può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio. L'attenzione sul concetto di induzione, esso esprime l'idea della pressione su un terzo affinché tenga un determinato comportamento. Con la riforma del 2012 viene dunque introdotta la punibilità del soggetto privato che è indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità. In precedenza infatti, al pari del "concusso mediante costrizione", il "concusso mediante induzione" non era punibile, mentre ora invece è considerato concorrente necessario del reato.

³⁶ Al riguardo, *infra*, § 2.7.

³⁷ Cass., Sez. VI, 3.12.12, n. 46207/11, ric. Roscia.

³⁸ Cass., Sez. VI, 3.12.12, n. 49718/11, ric. Gori.

morale che, pur avvertibile come illecita non ne annienta la libertà di autodeterminazione, sarà integrato il reato di cui all'art. 319-*quater* c.p.³⁹.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 69/2015, sussiste un inasprimento della pena e la reclusione è ora prevista da 6 anni a 10 anni e 6 mesi.

2.5. La corruzione in atti giudiziari, *ex art. 319-ter* c.p.

[\(Torna all'indice\)](#)

Il reato di corruzione in atti giudiziari è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 86 del 1990, di modifica dell'articolo 319-*ter* c.p.⁴⁰.

Il reato di corruzione in atti giudiziari si integra quando **un atto corruttivo**, *ex artt. 318-319 c.p.*⁴¹, viene compiuto **nell'ambito di un processo, per favorire o danneggiare una parte**⁴². Della corruzione così commessa rispondono sia il funzionario pubblico corrotto sia il privato corruttore; la pena che si applica è quella della reclusione da 4 a 10 anni⁴³.

Al secondo comma dell'art. 319-*ter* c.p. è poi prevista una circostanza aggravante:

- se dal fatto corruttivo consegue una condanna ingiusta alla reclusione non superiore a 5 anni per una parte del processo, la pena che si applica per il corrotto e per il corruttore va dai 5 ai 12 anni;
- se dal fatto corruttivo deriva un'ingiusta condanna alla reclusione superiore ai 5 anni, la pena che si applica al corrotto e al corruttore è quella della reclusione da 6 a 20 anni;
- integra l'aggravante in commento solo la condanna alla reclusione e non anche l'arresto, l'applicazione di sanzioni sostitutive, o l'applicazione di pene pecuniarie.

I soggetti attivi del reato di corruzione in atti giudiziari sono:

- il privato corruttore;
- i pubblici ufficiali, tra i quali rientrano: il Giudice, l'imputato, l'indagato, il pubblico ministero, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico d'ufficio, il perito di causa;
- il testimone che dichiara il falso.

Ai fini della punibilità è richiesto il dolo "specifico", consistente nella volontà specifica di danneggiare o favorire una parte in un processo. **Detta fattispecie si realizza quando un soggetto faccia un'offerta ad un consulente tecnico d'ufficio**, per fargli dichiarare il falso nella

³⁹ Cass., Sez. VI, 4.12.12, n. 33669/12, ric. Nardi; *infra* § 2.7.

⁴⁰ "1. Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. 2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

⁴¹ *Supra*, § 2.3.

⁴² Il processo può indistintamente essere civile, penale o amministrativo.

⁴³ Art. 319-*ter*, co.1, c.p.

consulenza, e quest'ultimo non accetti l'offerta. Il tentativo si configura quindi quando siano commessi atti idonei e non equivoci e l'evento non si sia prodotto (per mancata accettazione)⁴⁴.

Da ciò consegue quindi che nel delitto in esame si sanziona sia la "corruzione antecedente" sia la "corruzione susseguente", come avviene nella corruzione di cui all'articolo 319 c.p. ("corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"). Si punisce poi sia il compimento di un atto d'ufficio, sia il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, nonché il fatto di aver ritardato il compimento od omesso il compimento di un atto.

Gli "atti giudiziari" che la giurisprudenza ha ritenuto integranti del reato di corruzione sono i seguenti:

- l'accordo – accompagnato dalla dazione di danaro – tra un ispettore del Ministero, pubblico ufficiale, ed il presidente di un consorzio di cooperative, col quale si è formata una relazione "accomodante" per una società e finalizzata ad evitarne il fallimento;
- un accordo che ha avuto ad oggetto un atto dell'ufficio di un pubblico ufficiale, pur se lo stesso atto non avesse prodotto un danno o un favore per una parte processuale⁴⁵;
- l'atto di un ufficiale giudiziario che abbia inciso sul funzionamento o sull'esito di un procedimento;
- un atto contrario ai doveri d'ufficio, destinato in un processo e che ha inciso sul funzionamento e sull'esito del procedimento;
- un atto contrario ai doveri d'ufficio destinato ad un processo e che ha potuto influire in modo sfavorevole per una parte del procedimento, pur se l'atto in sé e per sé non fosse illegittimo⁴⁶;
- le "pressioni" fatte – dietro pagamento di danaro – da un Magistrato della Sezione Civile della Corte di Cassazione ad altro Magistrato della Sezione Penale, e dirette ad ottenere da parte di quest'ultimo una requisitoria favorevole ad un terzo in un processo penale dinanzi alla Corte di Cassazione;
- l'offerta di danaro ad un consulente tecnico d'ufficio;
- quando l'atto corruttivo fosse stato diretto a beneficio anche di un solo Giudice facente parte di un Collegio giudicante;
- quando tra corrotto e corruttore si sia raggiunto un accordo solo "di massima" sulla dazione di danaro, anche se fra le parti non si fosse stabilito l'esatto ammontare della dazione patrimoniale né il momento nel quale la stessa sarebbe dovuta avvenire.

⁴⁴ Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche nella corruzione in atti giudiziari integra il reato la dazione o la promessa di dazione avvenute dopo che l'atto sia stato compiuto (Sentenza n. 15208 del 25.02.2010). Questa decisione fa riferimento al cosiddetto "Caso Mills", dove un avvocato inglese è stato condannato per aver ricevuto del danaro dopo aver dichiarato il falso in un processo penale.

⁴⁵ Cassazione Penale, Sez. VI, Sentenza n. 11029 del 14/11/2012.

⁴⁶ Cassazione Penale, Sez. VI, n. 24349 del 27/01/2012.

2.6. Il reato di corruzione in atti giudiziari secondo la giurisprudenza penale

[\(Torna all'indice\)](#)

1. Il reato *ex art. 319-ter c.p.* sussiste anche “se l’atto compiuto appartenesse all’ufficio, e pure se l’accordo fosse avvenuto anteriormente al compimento dell’atto. Non tutti i fatti corruttivi implicano necessariamente un danno o un favore ingiusto per una delle parti del processo”⁴⁷.
2. “[...] La fattispecie *de qua* è chiamata a sanzionare anche l’uso distorto della discrezionalità amministrativa, cioè il procedimento condizionato non già da un percorso di attenta ed imparziale comparazione tra gli interessi in gioco, ma dalla percezione di un indebito compenso affinché venga raggiunto un esito determinato. Tale esito può anche essere compatibile con il sistema delle norme regolatrici, e può finanche coincidere, *ex post*, con quello che sarebbe stato raggiunto in assenza del pagamento corruttivo: ciò che rileva è la “vendita” della discrezionalità accordata dalla legge, la previa rinuncia ad una piena e indipendente verifica della soluzione finalizzata al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico esistente nel caso di specie. Come talvolta si è osservato, l’atto contrario ai doveri d’ufficio consiste proprio nella rinuncia, dietro compenso, ad una discrezionalità che invece dovrebbe essere appieno dispiegata, a prescindere dalla illegittimità dell’atto secondo gli ulteriori parametri della relativa valutazione”⁴⁸.
3. Nel reato *ex art. 319-ter c.p.*, quando la somma pattuita è poi corrisposta, ma poi il delitto non è configurabile per difetto dell’elemento psicologico in capo al pubblico ufficiale, la strutturale unitarietà del reato impedisce di ritenerlo integrato anche rispetto al corruttore, il quale pertanto non verrà ad essere punito, nemmeno a titolo di tentativo⁴⁹.

2.7. Reato di corruzione e reato di concussione (*ex art. 317 c.p.*) a confronto: interviene la Cassazione a Sezioni Unite penali

[\(Torna all'indice\)](#)

La giurisprudenza afferma che la differenza tra il reato di corruzione, *ex artt. 318-322 c.p.*, e quello di concussione – induzione indebita, *ex art. 317 c.p.*, risiede nel fatto che:

- nella corruzione, il privato e il funzionario si trovino “alla pari”: entrambi hanno interesse al compimento dell’atto;
- nella concussione, invece, il pubblico funzionario, sfruttando la propria posizione, costringe o induce il privato alla dazione o alla promessa trovandosi in una posizione di “dominanza”⁵⁰;

⁴⁷ Cassazione Penale, Sez. VI, n. 11029 del 14/11/2012.

⁴⁸ Cassazione Penale, Sezione VI, sent. n. 23354 del 04/02/2014.

⁴⁹ Cassazione Penale, Sezione V, sent. n. 8426 del 17/12/2013.

⁵⁰ Cassazione Penale, Sezione VI, n. 15742 del 20/01/2003.

- inoltre, solo il reato di corruzione è a concorso necessario: sono puniti sia il corrotto che il corruttore; nella concussione è solo il pubblico funzionario ad essere punito.

In tema di differenza tra il reato di corruzione e concussione-induzione indebita, nella sentenza Cassazione, SS. UU. Penali, n. 12228 del 24/10/2013, la Suprema Corte ha affermato che: “ [...] la **corruzione** è caratterizzata [...] da un accordo liberamente e consapevolmente concluso, su un piano di sostanziale parità sinallagmatica, tra i due soggetti, che mirano ad un comune obietti illecito; l'**induzione indebita**, invece, è designata da uno stato di soggezione del privato, il cui processo volitivo non è spontaneo ma è innescato, in sequenza causale, dall'abuso del funzionario pubblico, che volge a suo favore la posizione di debolezza psicologica del primo [...]. Il reato di **concussione** e quello di **induzione indebita** si differenziano – a loro volta – dalle fattispecie **corruttive**, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti [...]”⁵¹.

Inoltre, in questa sede, è opportuno sottolineare anche il differente inquadramento giuridico della figura del “concusso mediante induzione”. Infatti, mentre nel delitto di concussione (art. 317 c.p.) viene confermata la non punibilità del privato, che effettua la promessa o la dazione illecita (trattandosi di una vittima dell'abuso del pubblico ufficiale), nel reato di indebita induzione (art. 319-*quater*, co. 2, c.p.) viene invece affermata – per la prima volta - la punibilità del privato indebitamente indotto dal pubblico agente alla promessa o alla dazione illecita, che da vittima diviene così concorrente necessario del reato.

Da punto di vista processuale, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite penali, si è trovata anche a decidere se il soggetto concusso, costituitosi parte civile nel processo per l'originario reato di concussione mediante induzione *ex* art. 317 c.p., conservi la legittimazione all'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno anche dopo che, stante la continuità normativa fra le due fattispecie, il fatto venga riqualificato alla stregua dell'art. 319-*quater* comma primo c.p.

La Suprema Corte ha risposto affermativamente. Il concusso, che in base al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole non può assumere la veste di imputato per il nuovo reato di cui all'art. 319-*quater* comma secondo c.p. conserva la legittimazione all'azione civile nel processo per l'originario reato di concussione in virtù del principio generale secondo cui se un fatto costituisce illecito civile nel momento in cui è stato commesso su di esso non influiscono le successive vicende della punibilità⁵².

Al diritto del danneggiato al risarcimento del danno non si applicano infatti i principi attinenti la successione nel tempo delle leggi penali fissati dall'art. 2 c.p., ma il principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice, secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e in ogni caso non ha effetto retroattivo⁵³.

⁵¹ Cassazione, SS. UU. Penali, n. 12228 del 24/10/2013.

⁵² Cass., sez. VI, 25/01/13, ric. Ferretti.

⁵³ Cass., Sez. unite, 21.01.92, Dalla Bona, Cass., sez. V, 24.05.05, n. 28701, Romiti.